

DELIBERA N. 153/19/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ ADV MEDIA PARTNERS LTD (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELE MILANO TELE TV”)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 3/2019 - PROC. 24/19/MZ-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 25 giugno 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)"* e successive modificazioni;

VISTA la convenzione del 16 dicembre 2009, recante *"funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia"*;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0097662, del 7 marzo 2019, il CO.RE.COM. Lombardia ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all'istruttoria svolta nei confronti della società Adv Media Partners LTD, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *"Tele Milano Tele Tv"*. Dalla documentazione istruttoria si evince, tra l'altro, che con atto cont. n. 3 del 29 gennaio 2019, notificato in pari data, il CO.RE.COM. ha accertato e contestato la violazione delle disposizioni normative di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS da parte

della società Adv Media Partners LTD, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Tele Milano Tele Tv”, per aver consegnato, copia delle registrazioni dei programmi trasmessi da “Tele Milano Tele Tv” nella settimana 5-12 novembre 2018 in un formato audio video non intellegibile, precludendo alle istituzioni competenti il controllo sull’emesso televisivo e quindi la verifica di conformità alla normativa in vigore dell’attività posta in essere dei fornitori di servizi media audiovisivi locali.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell’atto di contestazione n. 3/2019 la società Adv Media Partners LTD, con nota del 4 febbraio 2019, ha inviato le proprie memorie giustificative nelle quali comunica testualmente quanto segue: *“ci scusiamo ma non potevamo sapere della vostra impossibilità a leggere file da un Hd esterno. Vi confermiamo comunque che su vostra più precisa richiesta siamo pronti a consegnare le registrazioni di cui trattasi sul supporto che ci vorrete indicare”*.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0097662 del 7 marzo 2019, ha trasmesso gli atti all’Autorità, proponendo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Adv Media Partners LTD, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Tele Milano Tele Tv” per la presunta violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Questa Autorità ritiene di non accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lombardia in quanto lo stesso, a fronte della disponibilità della parte a produrre in formato leggibile copia delle registrazioni andate in onda dal 5 al 12 novembre 2018, non ha proceduto ad una ulteriore richiesta delle registrazioni in parola.

Con nota prot. AGCOM n. 0188310 del 2 maggio 2019 l’Autorità ha chiesto al CO.RE.COM. *“di procedere con una ulteriore richiesta delle registrazioni dando alla società precise indicazioni circa il formato da utilizzare affinché sia immediatamente intellegibile in audio e video. [...] Qualora la parte non fosse messa in condizioni, con un supplemento istruttorio, di consegnare le registrazioni su differente supporto sarebbe gravemente leso il diritto alla difesa con inficiamento della legittimità del provvedimento che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si trovasse ad emanare”*. L’Autorità ha chiesto quindi di procedere ad una nuova proposta conclusiva del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia conseguente all’approfondimento istruttorio operato.

A seguito della richiesta di approfondimenti istruttori da parte dell’Autorità il CO.RE.COM. Lombardia ha proceduto ad una nuova richiesta delle registrazioni dei programmi trasmessi da “Tele Milano Tele Tv” nella settimana 8-14 aprile 2019 non dando seguito alla ulteriore richiesta, su formato intellegibile, delle registrazioni dei programmi trasmessi nella settimana 5-12 novembre, la cui mancata consegna in formato intellegibile aveva dato avvio alla contestazione n. 3/2019.

Considerando, pertanto, che all'emittente in parola non è mai stata richiesta copia delle registrazioni trasmesse nel periodo 5-12 novembre 2018 con precisa indicazione del formato utilizzabile, si ritiene che la società non abbia avuto l'opportunità di fornire prove della propria incolpevolezza e che, conseguentemente, sia stato leso il diritto di difesa. Si ritiene, pertanto, che siano venuti meno gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio nei confronti della società Adv Media Partners LTD, con sede legale in Londra, 99 Cumberland Road, per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Adv Media Partners LTD per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 giugno 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi